

AZIMUT

PREVIDENZA

**Fondo Pensione
Aperto a Contribuzione Definita**

Documento sulle anticipazioni

redatto ai sensi dell'art.14 comma 2
del regolamento del Fondo

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa per l'adesione al fondo pensione aperto a contribuzione definita Azimut Previdenza. La società istitutrice del fondo pensione si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 1° ottobre 2013.

Art. 1 - Oggetto

Il presente documento disciplina le modalità di conseguire un'anticipazione dell'ammontare della posizione pensionistica individuale maturata nel fondo pensione aperto Azimut Previdenza così come previsto dall'articolo 14 - Anticipazioni del Regolamento del Fondo.

Art. 2 - Condizioni per ottenere l'anticipazione

- 2.1 L'Anticipazione della posizione individuale maturata può essere conseguita dall'aderente nei seguenti casi e misure:
- a) in qualsiasi momento per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge ed ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 75% per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380;
 - c) decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 30% per la soddisfazione di ulteriori esigenze dell'aderente.
- 2.2 Ad eccezione dell'Anticipazione per Spese Sanitarie, che può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento, condizione essenziale per ottenere la concessione delle Anticipazioni è che l'aderente risulti iscritto da almeno otto anni a forme pensionistiche complementari. Ai fini del calcolo del periodo di iscrizione dell'aderente pari ad almeno 8 anni sono considerati validi tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.
- 2.3 È facoltà dell'iscritto di conseguire più anticipazioni successive, senza limitazioni di ordine temporale tra una richiesta e l'altra, al verificarsi degli eventi previsti; tuttavia, a fronte di ciascuna richiesta di anticipazione e prima dell'erogazione della stessa, la forma pensionistica deve controllare che le somme complessivamente erogate all'iscritto a detto titolo (a fronte anche di precedenti richieste di anticipazioni) non risultino superare il tetto del 75% del totale della posizione individuale. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono, infatti, eccedere il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. In caso di eventuale superamento del predetto massimale, l'importo da erogarsi sarà ridotto entro il limite consentito. A tal fine l'aderente si impegna a comunicare alla forma pensionistica, allegando la documentazione rilevante, l'ammontare delle somme altrimenti percepite.
-

- 2.4 Le anticipazioni di cui all'art. 2.1 lett. a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di Previdenza obbligatoria.

Art. 3 - Documentazione

Per richiedere l'anticipazione occorre richiesta scritta da parte dell'aderente. A seconda della tipologia, è necessario poi produrre la documentazione di seguito indicata.

- 3.1 L'anticipazione per spese sanitarie può essere richiesta se le terapie o gli interventi sono necessari e straordinari. Al riguardo, ferma restando l'esigenza di un'attestazione da parte della competente struttura pubblica circa l'esigenza delle terapie o degli interventi, le terapie o gli interventi stessi devono assumere carattere di rilievo per importanza e delicatezza dal punto di vista medico ed economico. Quindi, l'iscritto deve corredare la domanda della documentazione (preventivo di spesa, certificazioni mediche, ecc.) idonea a valutare l'eccezionalità della terapia o dell'intervento (invece, non è richiesto che si dimostri l'impossibilità di fruire del servizio sanitario gratuito). In relazione alla tipologia e all'urgenza delle spese, le somme richieste a titolo di anticipazione possono essere liquidate anche prima della terapia o dell'intervento, sulla base di preventivi o altri documenti idonei, fermo restando l'obbligo dell'iscritto di produrre tempestivamente la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta, non appena disponibile. Nell'ambito della spesa sanitaria a fronte della quale l'anticipazione è concessa possono essere comprese le spese di viaggio e soggiorno, relative anche al familiare che presti eventualmente assistenza al lavoratore beneficiario dell'anticipazione.
- 3.2 Per quanto riguarda l'acquisto della prima casa di abitazione, sottolineata l'esigenza di documentare che si tratti della casa da destinare a prima abitazione, l'anticipazione può essere richiesta anche sulla base del contratto preliminare, ferma restando la necessità della presentazione dell'atto notarile una volta effettuata la stipula. Quanto alle ipotesi di acquisto della proprietà diverse dall'ordinario acquisto da terzi (mediante contratto di compravendita), l'anticipazione può essere richiesta anche per l'acquisto in cooperativa o per la costruzione in proprio; nel primo caso, è necessario produrre l'atto di assegnazione dell'alloggio, nel secondo il titolo di proprietà del terreno, la concessione edilizia e le fatture relative alle spese di costruzione.
- 3.3 Anche per richiedere l'anticipazione per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia occorre documentare che si tratti di interventi relativi alla casa destinata a prima abitazione, nonché fornire le fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri sostenuti.
- 3.4 Ai fini della concessione delle anticipazioni di cui al precedente punto 2.1 lettera c), l'aderente non è tenuto a presentare alcuna documentazione aggiuntiva alla richiesta.
- 3.5 La forma pensionistica provvede entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione necessaria, dopo verifica e regolarità e completezza della documentazione stessa, all'erogazione dell'importo dovuto. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, la forma pensionistica farà richiesta all'aderente di integrazione, e provvede all'erogazione entro 30 giorni dalla ricezione dell'integrazione richiesta.

Rinvio

Il trattamento fiscale dell'anticipazione è descritto nel Documento sul regime fiscale. Per altre informazioni, si consiglia la lettura dell'art. 14 del Regolamento del Fondo.

